



Unione Europea  
REPUBBLICA ITALIANA  
**Regione Siciliana**  
Assessorato Infrastrutture e Mobilità  
Dipartimento Tecnico  
Ufficio del Genio Civile di Agrigento  
**L'Ingegnere Capo**

**ORDINE DI SERVIZIO N° 622**  
**L'INGEGNERE CAPO,**

**VISTO:**

- **La Legge 241/90** - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- **Il DPR n°352/1992** – Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei dati di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi in attuazione dell'art.24 della L.241/90;
- **La Legge n°675/1996** – Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
- **Il D.Lgs.135/1999** – Disposizioni integrative della L. 675/1996, sul trattamento dei dati sensibili da parte dei soggetti pubblici;
- **Il DPR 445/2000** – T.U. in materia di documentazione amministrativa;
- **La Legge 150/2000** – Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni;
- **Il D.Lgs.196/2003** – Codice in materia di protezione dei dati personali;
- **La Legge n°15/2005** – Modifiche ed integrazioni alla L.241/90, contenenti norme generali sull'azione amministrativa;
- **Il D.Lgs. 82/2005** – Codice dell'amministrazione digitale;
- **Il DPR n°184 del 12 aprile 2006** recante *“il Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”*;
- **Il D.Lgs.150/2009** – Attuazione della L.15/2009, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
- **Il D.Lgs.235/2010** – Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 82/2005;
- **La Delibera di Giunta Regionale n°105/2010** – Linee Guida per la predisposizione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità;
- **La Legge 190/2012** – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- **La Delibera di Giunta Regionale n°2/2012** – Linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell'aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l'integrità;
- **Il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n°33, così come modificato ed integrato dal D.Lgs.97/2016-** Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

**DISPONE CHE:**

- 1) La richiesta per l'accesso agli atti, scritta e motivata ai sensi della L.241/90, deve essere presentata dagli utenti al protocollo centrale dell'Ufficio di Piazza Vittorio Emanuele e, previo visto del sottoscritto, trasmessa immediatamente all'URP, con l'indicazione della Unità Operativa competente alla formazione dell'atto;

- 2) Se l'istanza è relativa a consultazione di atti in archivio di pratiche presentate all'Ufficio da oltre 36 mesi, alla stessa deve essere allegata la ricevuta del versamento dei diritti fissi (15 euro) di cui alla nota informativa scaricabile dalla home page del sito web dell'Ufficio (sezione URP);
- 3) Nel caso in cui l'istanza non possa essere accolta in quanto incompleta, in relazione al mancato versamento dei diritti fissi di cui al punto precedente o all'inserimento dei dati di cui alla modulistica pubblicata sul sito web dell'Ufficio e comunque dei dati necessari ad individuare i documenti richiesti, il Dirigente dell'URP, o un suo delegato, invita la ditta a perfezionare la stessa istanza entro il termine di 10 giorni. Trascorso infruttuosamente tale termine, l'URP procederà al rigetto dell'istanza.
- 4) Nel caso in cui invece l'istanza sia stata ritenuta regolare dall'URP, la stessa sarà inoltrata, a mezzo IRIDE e posta elettronica, al Dirigente della UO competente a formare l'atto, a cui spetta la decisione di concedere o meno l'accesso agli atti richiesti.
- 5) Suddetto dirigente, che assume il ruolo di Responsabile del Procedimento, qualora dovesse individuare soggetti controinteressati, è tenuto ad informarli della richiesta di accesso agli atti. I controinteressati possono presentare una motivata opposizione a tale richiesta entro il termine di 10 giorni.
- 6) Nel caso di opposizione, in relazione ai contenuti della stessa, il Responsabile del Procedimento assumerà la propria decisione motivata sulla concessione dell'accesso agli atti o sull'eventuale diniego, dandone immediata comunicazione scritta all'URP.
- 7) Acquisita la nota, a mezzo Iride e posta elettronica, l'URP provvederà a concedere o negare l'accesso agli atti richiesto, in relazione alle decisioni assunte dal Responsabile del Procedimento.
- 8) Il procedimento di accesso deve concludersi entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla presentazione della pratica in Ufficio. Sono da intendere sospensivi di tale termine gli intervalli temporali di cui ai precedenti punti 3 e 5.
- 9) Non sarà ammesso nessun trasferimento dell'istruttoria dell'istanza da una Unità Operativa ad un'altra, senza l'autorizzazione del sottoscritto;
- 10) Il Responsabile del Procedimento, in casi particolari, può disporre il motivato differimento dell'accesso, al fine di assicurare una temporanea tutela della stessa attività amministrativa, specie nella fase preparatoria dei documenti, la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento della stessa azione amministrativa. L'atto che dispone il differimento deve indicarne la durata.
- 11) Nelle comunicazioni di diniego, di limitazione o di differimento del diritto di accesso, il cittadino deve essere informato sulla possibilità di impugnare il provvedimento davanti al TAR, mediante ricorso entro il termine di 30 giorni, a norma dell'art.25/c.5 della Legge 241/90 o di chiedere al Difensore Civico competente per ambito territoriale il riesame della determinazione adottata dall'Ufficio. Il Difensore Civico si pronuncia entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza; scaduto infruttuosamente tale termine, il ricorso si intende respinto. Se il Difensore Civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne informa il richiedente ed il Dirigente Responsabile del Procedimento per l'accesso agli atti. Se quest'ultimo, entro il termine di 30 giorni dalla ricezione di detta comunicazione, non emana un nuovo provvedimento che confermi il diniego/differimento, l'accesso agli atti è automaticamente consentito. Qualora il richiedente si sia rivolto al Difensore Civico, il suddetto termine di 30 giorni per il ricorso al TAR decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, del provvedimento del Difensore Civico.
- 12) Per quant'altro non espressamente stabilito nel presente Ordine di Servizio, si faccia riferimento alle norme vigenti, richiamate in premessa.

Agrigento, 11 Marzo 2019

**L'Ingegnere Capo**  
(Arch. Salvatore La Mendola)

